

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Versamenti e finanziamenti infruttiferi: attenzione al transfer price

di **Fabio Landuzzi**

Una recente sentenza della **Corte di Cassazione** (la **n. 13387 del 15 gennaio 2016 e depositata il 30 giugno 2016**) ha affrontato una fattispecie piuttosto diffusa e dibattuta nell'ambito delle **operazioni infragruppo**, ovvero quella dei **finanziamenti infruttiferi di interessi** concessi da una controllante italiana ad una controllata estera. Ma la **particolare attenzione** che questo arresto giurisprudenziale ha suscitato va al di là del caso tipico del finanziamento infruttifero che, come detto, ha rappresentato e continua a rappresentare una ragione di innesco di contenzioso tributario in ambito nazionale e internazionale. Nel caso di specie, per quanto è dato trarre dalla lettura della sentenza citata, i **fondi erogati dalla controllante italiana** alla controllata estera – che, per completezza, era una società di diritto portoghese ma con sede nel territorio a fiscalità privilegiata della Regione autonoma di Madeira – erano stati **qualificati come “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”**, perciò non come finanziamenti in senso stretto.

L'**Ufficio delle entrate** riteneva invece che tale provvista, utilizzata dalla controllata estera per effettuare investimenti finanziari, costituisse un **prestito a titolo oneroso** a cui pertanto risultava **applicabile la disciplina sui prezzi di trasferimento** con la conseguenza che, a fronte dell'assenza di un interesse attivo applicato alle somme erogate, contestava l'applicazione di un **tasso di interesse di mercato** e quindi l'omesso assoggettamento ad imposizione di **interessi attivi**.

Nei primi due gradi di giudizio, la tesi dell'Ufficio delle entrate era stata respinta, ma la **Corte di Cassazione** assume una posizione differente con l'effetto di **accogliere i motivi esposti dall'Amministrazione finanziaria**. Taluni passaggi della parte motiva della sentenza in commento suscitano tuttavia alcune riflessioni.

In primo luogo, e questo è un passaggio chiave di tutta la ricostruzione compiuta dalla Suprema Corte, la **dazione delle somme** viene **ricondata alla fattispecie del mutuo**, escludendo così la qualificazione compiuta dalla controllante che, come detto, era di versamento in conto futuro aumento capitale.

Da qui, i giudici della Cassazione deducono che al caso di specie non possa non applicarsi la disciplina vigente in materia di **transfer pricing** con l'effetto che, **anziché applicare un tasso zero** – che sarebbe il caso del mutuo gratuito – all'operazione deve essere applicato **un tasso di mercato** a cui avrebbero dovuto maturare gli **interessi attivi per la controllante** quale

remunerazione del capitale dato a mutuo.

Vi è poi un secondo passaggio contenuto nella sentenza in commento che merita attenzione. Dapprima, l'organo giudicante sembra sposare appieno la **tesi della natura antielusiva della disciplina sui prezzi di trasferimento**: infatti, espressamente si legge *“La finalità antielusiva sottesa dalla norma (...) finalizzata ad impedire trasferimenti surrettizi di ricchezza in favore di una società infragruppo estera, con sottrazione di materia imponible alla tassazione nazionale (...)”*. In questo senso, risulta quindi confermata la tesi che già ha trovato recente affermazione presso la Suprema Corte in **altri precedenti arresti** (si veda, Cassazione n. 9709/2015, 15642/2015 e 6656/2016).

Poi, in un successivo paragrafo, la sentenza sembra invece apparentemente virare verso un approccio diverso laddove, argomentando riguardo alla **ripartizione dell'onere della prova** fra Amministrazione e contribuente, afferma quanto segue. In prima battuta, che **l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione** si esaurisce nel fornire *“la prova dell'esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale”*, mentre **il contribuente deve fornire la prova** che *“il corrispettivo convenuto (...) corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a queste operazioni”*. Prosegue inoltre la Cassazione affermando che *“non è invece necessario che l'Amministrazione finanziaria fornisca ulteriormente la prova che l'operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta”*.

Una sentenza, quindi, da leggere con **attenzione** che merita opportune riflessioni, e che probabilmente dovrebbe essere collocata nel particolare **contesto della specifica operazione oggetto di accertamento**, piuttosto che trarne in modo immediato delle indicazioni di carattere generale.

Per approfondire le problematiche relative al transfer pricing vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna Milano Verona